

Codice A1817B

D.D. 23 febbraio 2026, n. 305

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per il progetto di "Formazione pontile galleggiante per ormeggio temporaneo di natanti prospiciente Via Magistris" in Comune di Cannobio (VB). Istante: Comune di Cannobio (VB).



ATTO DD 305/A1817B/2026

DEL 23/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per il progetto di “Formazione pontile galleggiante per ormeggio temporaneo di natanti prospiciente Via Magistris” in Comune di Cannobio (VB).
Istante: Comune di Cannobio (VB).

In data 29/11/2025 con PEC prot. n° 14419 (nostro protocollo di ricevimento n° 53177/A1817B in data 01/12/2025) il Comune di Cannobio – Ufficio Edilizia Privata, ha presentato, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, la richiesta per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per il progetto di “Formazione pontile galleggiante per ormeggio temporaneo di natanti prospiciente Via Magistris” in Comune di Cannobio (VB).

All’istanza sono allegati i files degli elaborati grafici di competenza pervenuti anche integrativi ricevuti con protocollo n° 4855/A1817B in data 03/02/2026 a seguito della nostra richiesta prot. 55272/A1817B del 11/12/2025, firmati digitalmente dall’Ing. Angelo G.B. Bellosta inerenti il progetto di “Formazione pontile galleggiante per ormeggio temporaneo di natanti prospiciente Via Magistris” in Comune di Cannobio (VB).

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

L’intervento in oggetto è stato approvato dal Capo Settore Edilizia Pubblica – Ufficio Edilizia Pubblica tramite determinazione n° 32 del 23/02/2026.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all’occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo, dell’esame degli elaborati pervenuti, visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione di esercizio Lago Maggiore con nota n° 896 del 11/02/2026 (nostro protocollo di ricevimento n° 9308/A1817B del 23/02/2026 a seguito trasmissione nota n° 2217 del 23/02/2026 da

parte del Comune di Cannobio) gli interventi e l'occupazione dell'area in argomento sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Comune di Cannobio (VB), all'esecuzione delle opere inerenti il progetto di "Formazione pontile galleggiante per ormeggio temporaneo di natanti prospiciente Via Magistris" in Comune di Cannobio (VB);
- che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al punto precedente, in Comune di Cannobio (VB);

Le opere, per quanto riguarda le occupazioni delle aree demaniali, dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati anche integrativi ricevuti firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il dragaggio del fondale dovrà essere realizzato previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti limitrofi esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico del

richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;

2. in nessun caso dovrà essere depositato materiale sulle sponde e in zone che possano creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;
3. l'esecuzione dell'intervento e l'eventuale smaltimento del materiale oltre corona dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca;
4. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse e per eventuali danni che potrebbero derivare dal dragaggio in questione;
5. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
6. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento) nonché dalle imbarcazioni;
7. il sistema di ancoraggio del pontile dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago (quota almeno pari a 197,94 m. s.l.m.m.) inoltre dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitarne il pericolo di deriva;
8. le varie opere in progetto dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio dell'area interessata dalle strutture di sostegno del pontile;
9. il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
10. l'area oggetto dei lavori, se interessata dalla navigazione, dovrà essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del lago idonee;
11. eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.1.1997, n. 19 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 2.12.1992";
12. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
13. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
14. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice

dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l'area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'